*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143º — Numero 295**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 17 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 231

AGENZIA DELLE ENTRATE

**Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.**

**02A14049**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 ottobre 2002, n. **274.**

**Regolamento recante norme per la rideterminazione delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva e degli Uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica nonché degli Uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, recante «Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica»;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante «Nuove norme per il servizio di leva», la quale, all'articolo 41, come sostituito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 64, prevede che il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei Consigli di leva e degli Uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 913, recante «Sostituzione della tabella allegata alla legge 31 maggio 1975, n. 191, relativa alle sedi ed alle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 giugno 2000, n. 214;

Visto il regolamento, adottato con decreto del Ministro della difesa 9 gennaio 1995, n. 91, recante «Norme sull'istituzione del Consiglio di leva e dell'Ufficio di leva di Verona»;

Visto il regolamento, adottato con decreto del Ministro della difesa 27 novembre 1995, n. 587, recante «Rideterminazione delle sedi e delle zone di competenza territoriale degli Uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi»;

Visto il regolamento, adottato con decreto del Ministro della difesa 27 giugno 1996, n. 453, recante «Soppressione degli Uffici e Consigli di leva di Campobasso e Potenza e la rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva»;

Visto il regolamento, adottato con decreto del Ministro della difesa 21 gennaio 1998, n. 64, recante «Norme per la rideterminazione delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi»;

Visti i decreti ministeriali 30 novembre 2000, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 27 del 30 settembre 2001 e 15 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 48 del 26 febbraio 2002, con i quali, ai sensi del decreto legislativo n. 214/2000, sono stati rispettivamente soppressi i Consigli di leva e gli Uffici di leva di Udine e Trento nonché di Genova, Como, Brescia, Verona, Perugia, Ancona, Salerno e Lecce;

Considerata di conseguenza, la necessità di effettuare la ricognizione con un atto normativo delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva ed Uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica, e, in particolare, l'opportunità di adottare misure organizzative volte ad attenuare potenziali disagi derivanti ai cittadini dei bacini d'utenza già facenti capo agli organismi della leva di Ancona, Salerno e Lecce, in relazione alle locali situazioni dei collegamenti di linea;

Considerata inoltre, la necessità di rideterminare il numero e le sedi degli Uffici di leva nonché delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva, per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi, a norma del citato articolo 41 della legge n. 191/1975 e successive modifiche;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge del 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere favorevole n. 2545/02 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 29 luglio 2002;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera n. DAGL/9.3.6/2002/1(15333) in data 9 ottobre 2002, in riscontro alla comunicazione n. 8/4260 in data 10 settembre 2002 del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge n. 400/1988, non ha espresso osservazioni contrarie all'iniziativa;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei Consigli di leva e degli Uffici di leva, per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica, sono rideterminati nella tabella *A* allegata al presente decreto, che sostituisce quella annessa alla legge 31 gennaio 1992, n. 64, come modificata con decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91, nonché sostituita con decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 453, e con decreto ministeriale 21 gennaio 1998, n. 64.

2. Le funzioni di selezione per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica, relative ai bacini di utenza di Ancona, Salerno e Lecce, sono assicurate con i criteri organizzativi indicati nella tabella di cui al comma 1.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, sono soppressi gli Uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi presso le sedi di Savona, Viareggio, Civitavecchia, Gaeta, Porto Torres, Salerno, Crotone, Gallipoli, Brindisi, Molfetta, Siracusa e Trapani. Le relative funzioni e competenze territoriali sono trasferite come segue:

| da | a |
|---|---|
| Ufficio di leva di Savona | Ufficio di leva di Genova |
| Ufficio di leva di Viareggio | Ufficio di leva di La Spezia |
| Ufficio di leva di Civitavecchia | Ufficio di leva di Roma |
| Ufficio di leva di Gaeta | Ufficio di leva di Roma |
| Ufficio di leva di Porto Torres | Ufficio di leva di Olbia |
| Ufficio di leva di Salerno | Ufficio di leva di Napoli |
| Ufficio di leva di Crotone | Ufficio di leva di Vibo Valentia Marina |
| Ufficio di leva di Gallipoli | Ufficio di leva di Taranto |
| Ufficio di leva di Brindisi | Ufficio di leva di Bari |
| Ufficio di leva di Molfetta | Ufficio di leva di Bari |
| Ufficio di leva di Siracusa | Ufficio di leva di Catania |
| Ufficio di leva di Trapani | Ufficio di leva di Palermo |

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, presso ciascuna sede degli Uffici soppressi di cui al comma 1, è istituito uno «sportello» per le esigenze dei rispettivi bacini d'utenza.

Art. 3.

1. Le sedi e le zone di competenza territoriale dei Consigli di leva e degli Uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono rideterminati nella tabella *B* allegata al presente decreto, che sostituisce quella annessa alla legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 913, nonché modificata con decreto ministeriale 27 novembre 1995, n. 587, e con decreto ministeriale 21 gennaio 1998, n. 64.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 2002

*Il Ministro:* MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2002*
*Ministeri istituzionali, registro n. 13 Difesa, foglio n. 256*

TABELLA *A*

SEDI E ZONE DI COMPETENZA TERRITORIALE DEI CONSIGLI E DEGLI UFFICI DI LEVA PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO E NELL'AERONAUTICA

| Numero d'ordine | Sedi dei Consigli di leva | Competenza territoriale relativa alle sottostanti province amministrative |
|---|---|---|
| 1 | TORINO | TORINO, CUNEO, VERCELLI, ALESSANDRIA, BIELLA, VERBANIA, AOSTA, NOVARA, ASTI, SAVONA, GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA |
| 2 | PADOVA | PADOVA, VERONA, VENEZIA, VICENZA, TREVISO, ROVIGO, BELLUNO, PORDENONE, UDINE, GORIZIA, TRIESTE, BOLZANO, TRENTO |
| 3 | MILANO | MILANO, BERGAMO, MANTOVA, COMO, SONDRIO, PAVIA, LODI, LECCO, VARESE |
| 4 | BOLOGNA | BOLOGNA, MODENA, FORLI', RIMINI, REGGIO EMILIA, PARMA, FERRARA, RAVENNA, PIACENZA, CREMONA, BRESCIA |
| 5 | CAGLIARI | CAGLIARI, ORISTANO, NUORO, SASSARI |
| 6 | FIRENZE | FIRENZE, PERUGIA, PISA, SIENA, LUCCA, AREZZO, GROSSETO, MASSA CARRARA, LIVORNO, PRATO, PISTOIA |
| 7 | ROMA "A" | ROMA (Comune) |
| 8 | ROMA "B" | ROMA (Provincia), VITERBO, FROSINONE, LATINA, RIETI, TERNI |
| 9 | CHIETI [1] | CHIETI, ANCONA, PESARO - URBINO, ASCOLI PICENO, TERAMO, L'AQUILA, PESCARA, MACERATA |
| 10 | CASERTA [2] | CASERTA, SALERNO, BENEVENTO, AVELLINO, CAMPOBASSO, ISERNIA, POTENZA[4] |
| 11 | NAPOLI | NAPOLI |
| 12 | BARI [3] | BARI, LECCE, FOGGIA, BRINDISI, TARANTO, MATERA |
| 13 | CATAZARO | CATANZARO, COSENZA, REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA, CROTONE |
| 14 | PALEREMO | PALERMO, CALTANISSETTA, AGRIGENTO, MESSINA (Area settentr.), TRAPANI |
| 15 | CATANIA | CATANIA, SIRACUSA, ENNA, RAGUSA, MESSINA (eccetto area settentrionale) |

NOTE:

[1] con ulteriore sede distaccata in Ancona del Consiglio di leva, per le esigenze dei cittadini soggetti alla leva del bacino d'utenza comprendente le Province di Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata ed Ascoli Piceno, unitamente a Ufficio di leva e Gruppo selettori;

[2] con ulteriore sede distaccata in Salerno del Consiglio di leva, per le esigenze dei cittadini soggetti alla leva del bacino d'utenza comprendente le Province di Salerno, Avellino e Potenza, unitamente a Ufficio di leva e Gruppo selettori;

[3] con ulteriore sede distaccata in Lecce del Consiglio di leva, per le esigenze dei cittadini soggetti alla leva del bacino d'utenza comprendente le Province di Lecce, Taranto e Brindisi, unitamente a Ufficio di leva e Gruppo selettori;

[4] eccetto i Comuni di Banzi, Lavello, Montemilone, Palazzo S. Gervasio, Venosa e Genzano di Lucania, che rientrano nella competenza del Consiglio di leva di Bari.

TABELLA *B*

## SEDI E ZONE DI COMPETENZA TERRITORIALE DEI CONSIGLI E DEGLI UFFICI DI LEVA PER L'ARRUOLAMENTO NEL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI

| Numero d'ordine | Sedi dei Consigli di leva | Uffici di leva nella competenza territoriale dei Consigli di leva | Zone di competenza territoriale degli Uffici di leva |
|---|---|---|---|
| | | | quelle delle Capitanerie di Porto di: |
| 1 | LA SPEZIA | GENOVA | GENOVA, IMPERIA, SAVONA (*) |
| | | LA SPEZIA | LA SPEZIA, MARINA DI CARRARA, VIAREGGIO (*) |
| | | LIVORNO | LIVORNO, PORTO FERRAIO |
| | | ROMA | ROMA, GAETA (*), CIVITAVECCHIA (*) |
| | | TRIESTE | TRIESTE, MONFALCONE |
| | | VENEZIA | VENEZIA, CHIOGGIA |
| | | RAVENNA | RAVENNA, RIMINI |
| | | ANCONA | ANCONA, S. BENEDETTO DEL TRONTO, PESARO, |
| | | CAGLIARI | CAGLIARI |
| | | OLBIA | OLBIA, PORTO TORRES (*), LA MADDALENA |
| 2 | TARANTO | NAPOLI | NAPOLI, CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE DEL GRECO, SALERNO (*) |
| | | REGGIO CALABRIA | REGGIO CALABRIA, GIOIA TAURO |
| | | VIBO VALENTIA MARINA | VIBO VALENTIA MARINA, CROTONE (*) |
| | | TARANTO | TARANTO, GALLIPOLI (*) |
| | | BARI | BARI, MOLFETTA (*), BRINDISI (*) |
| | | MANFREDONIA | MANFREDONIA |
| | | PESCARA | PESCARA, TERMOLI |
| | | MESSINA | MESSINA, MILAZZO |
| | | CATANIA | CATANIA, AUGUSTA, SIRACUSA (*), POZZALLO |
| | | PORTO EMPEDOCLE | PORTO EMPEDOCLE |
| | | PALERMO | PALERMO, TRAPANI (*), MAZARA DEL VALLO |

NOTA (*)
Sede con uno "sportello" per il pubblico del competente Ufficio di Leva

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, recante: «Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 5 maggio 1964.

— La legge 31 maggio 1975, n. 191, recante: «Nuove norme per il servizio di leva» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 913, recante: «Sostituzione della tabella allegata alla legge 31 maggio 1975, n. 191, relativa alle sedi e alle zone di competenza territoriale dei consigli di leva» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1985.

— Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a), d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998. L'art. 3, comma 2, quale sostituito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 giugno 2000, n. 214, così recita:

«2. I provvedimenti indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa».

— Il decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91: «Regolamento recante norme sull'istituzione del consiglio di leva e dell'ufficio di leva di Verona» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1995.

— Decreto ministeriale 27 novembre 1995, n. 587: «Regolamento recante la rideterminazione del numero delle sedi e zone di competenza territoriale dagli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1996).

— Il decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 453: «Regolamento recante la soppressione degli uffici e consigli di leva di Campobasso e Potenza e la rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996.

— Il decreto ministeriale 21 gennaio 1998, n. 64, recante: «Norme per la rideterminazione delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214. L'art. 17, commi 3 e 4, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

**02G0306**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2002.

**Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2003.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2003 è determinato in 10.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

| | | |
|---|---|---|
| Cavaliere di Gran Croce | n. | 30 |
| Grande Ufficiale | n. | 200 |
| Commendatore | n. | 1.040 |
| Ufficiale | n. | 1.800 |
| Cavaliere | n. | 6.930 |

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato Roma, addì 10 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

**02A14293**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 2002.

**Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;

Visto l'art. 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1995;

Visto l'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123;

Decreta:

Art. 1.

1. L'erogazione degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato e amministrati con ruolo di spesa fissa è disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi in via ordinaria mediante bonifici da acereditare ai conti correnti bancario o postale intestati ai beneficiari.

2. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro del 4 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1995, gli ordini collettivi di pagamento possono essere estinti anche con le altre sottoelencate modalità:

*a)* bonifici da acereditare nei libretti postali di risparmio intestati ai beneficiari;

*b)* commutazione in «bonifici domiciliati» per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali;

*c)* pagamento in contanti presso le filiali della Banca d'Italia;

*d)* commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;

*e)* versamento su conti di tesoreria o al bilancio dello Stato.

3. Il versamento agli enti creditori delle ritenute gravanti sugli stipendi e sugli altri assegni viene effettuato con le modalità di cui ai commi 1 e 2, lettera *e)*.

4. Per i pagamenti di cui al presente decreto sono soppresse le modalità previste all'art. 1, comma 2, numeri 1 e 2, del decreto del Ministro del tesoro sopra citato.

Art. 2.

1. Gli ordini collettivi di pagamento sono emessi in forma dematerializzata e devono recare: l'indicazione del capitolo di bilancio e del codice del titolo di spesa (71 ovvero 72), le generalità e il codice fiscale dei beneficiari, il numero delle rispettive partite di spesa, le somme spettanti e la data di esigibilità. Per i pagamenti da effettuarsi in contanti ovvero mediante accreditamento ai conti correnti bancario o postale o nel libretto postale di risparmio vanno inoltre indicati rispettivamente il codice dell'ufficio pagatore ovvero i dati identificativi dei conti correnti e del libretto.

2. Per il pagamento in contanti di assegni fissi diversi dagli stipendi, qualora il beneficiario sia rappresentato da altro soggetto, vanno riportate anche le generalità della persona che deve dare quietanza con l'indicazione della qualifica di «rappresentante legale o volontario». Nei casi di pagamenti a favore di persone giuridiche di diritto privato, l'indicazione dei soggetti legittimati a dare quietanza viene effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 294 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3. Per il pagamento in contanti di somme da effettuarsi congiuntamente a favore di più beneficiari, vanno indicati gli estremi della comunicazione della direzione provinciale dei servizi vari, recante le generalità degli aventi diritto. Detta comunicazione va esibita all'atto della riscossione all'ufficio pagatore, che la allega al documento di cui all'art. 5.

Art. 3.

1. Gli ordini collettivi di pagamento vengono inviati per via telematica alla Banca d'Italia, che effettua controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticità e l'integrità del flusso trasmesso.

2. La Banca d'Italia controlla l'esistenza dei dati sulla base delle specifiche concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze. Quindi procede all'estinzione degli ordini collettivi di pagamento e dà corso alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto.

3. All'atto dell'esito degli ordini collettivi di pagamento, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia sono versati su un conto in attesa che i creditori si presentino per la riscossione; il conto è fruttifero per il Ministero dell'economia e delle finanze al tasso riconosciuto sul «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» istituito con la legge 26 novembre 1993, n. 483.

4. La società Poste italiane S.p.a. riversa sulla contabilità speciale «Poste S.p.a. - servizio di tesoreria» le

somme relative ai pagamenti di propria competenza, affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia.

5. La rendicontazione dei titoli estinti viene trasmessa telematicamente alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

1. Il pagamento delle rate di stipendio, secondo le diverse modalità di cui all'art. 1, viene effettuato alle scadenze rispettivamente stabilite nei calendari annessi al decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 1, comma 2.

I bonifici domiciliati sono resi esigibili sotto le stesse date stabilite per il pagamento in contanti.

2. Il pagamento delle rate di assegni fissi diversi dagli stipendi viene effettuato alle scadenze per gli stessi previsti da leggi, da provvedimenti amministrativi o da contratti.

3. Le rate di stipendio pregresse ovvero le somme arretrate dovute allo stesso titolo sono pagate a credito maturato e sono immediatamente esigibili.

Art. 5.

1. Il pagamento in contanti è documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il modulo va sottoscritto per quietanza dal titolare della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale o volontario.

2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione per i controlli di legge.

Art. 6.

1. Le rate di stipendio e degli altri assegni fissi, da pagare in contanti, possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.

2. Per le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono i relativi importi alla Banca d'Italia, mediante singoli storni di bonifico. Tali importi e quelli non riscossi presso le filiali della Banca d'Italia sono versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata a cura della Banca stessa, la quale trasmette la relativa quietanza al Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando per via telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici originari. Il Centro ne dà comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari per i conseguenti adempimenti.

Art. 7.

Per gli aspetti operativi e tecnici si rinvia al protocollo d'intesa fra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 31 ottobre 2002

*Il Ministro:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002*
*Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 376*

**02A14290**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 novembre 2002.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di servizi collettivi Stella del mare - Soc. coop. a r.l.», in Castellaneta Marina e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 febbraio 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Taranto nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di servizi collettivi Stella del mare - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castellaneta Marina (Taranto);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di servizi collettivi Stella del mare - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castellaneta Marina (Taranto), costituita in data 24 febbraio 1986 con atto rogito del notaio avv. Ettore Leccese di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto con decreto del 18 aprile 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Mariella Spada, residente in Taranto, viale Trentino n. 22, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A14257**

DECRETO 3 dicembre 2002.

**Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.r.l. Molise Engineering, in Campobasso.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi impresi in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 febbraio 1996 , con cui la Molise Engineering S.r.l., con sede in Campobasso è posta in amministrazione straordinaria e sono nominati commissari straordinari il dott. Antonio Franchi, l'avv. Franco Neppi, il prof. Lucio Francario;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 aprile 2000 con il quale è stato nominato commissario straordinario il dott. Donato Fatica in sostituzione del prof. Lucio Francario;

Visto il provvedimento in data 12 giugno 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione e del rendiconto di gestione della citata società;

Vista l'istanza pervenuta in data 28 ottobre 2002 con la quale i commissari, comunicando che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori al bilancio finale di liquidazione e al rendiconto di gestione, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Molise Engineering S.r.l. ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Molise Engineering S.r.l. con sede in Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Molise Engineering S.r.l., con sede in Campobasso ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione, nonché alla cancellazione della Molise Engineering S.r.l. dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 3 dicembre 2002

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

**02A14255**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 novembre 2002.

**Interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali a favore della provincia di Salerno.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990 pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di intervento finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali per gli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Considerato che la provincia di Salerno con nota 20 novembre 2001, n. 11759, ha richiesto a questo Ministero l'autorizzazione per l'utilizzo delle economie realizzate su tutti gli interventi finanziati con i decreti ministeriali n. 992/1989 e n. 100/1990 per l'importo complessivo di L. 4.189.205.946 pari ad € 2.163.544,31, per il finanziamento dei seguenti nuovi interventi:

S.P. 190 Madonna del Granato L. 700.000.000 (€ 361.519,83);

S.P. 47 Variante di Cardile L. 700.000.000 (€ 361.519,83);

S.P. 11 L. 1.000.000.000 (€ 516.456,899);

S.P. 238 L. 1.000.000.000 (€ 516.456,899);

S.P. 10c L. 600.000.000 (€ 309.874,14);

S.P. 105 San Mango Piemonte - Castiglione dei Genovesi L. 150.000.000 (€ 77.468,52),

per un totale di L. 4.150.000.000 (pari ad € 2.143.296,14);

Considerato che i nuovi interventi corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, la richiesta della provincia di Salerno può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Salerno l'utilizzo delle economie realizzate a valere sul finanziamento a suo tempo concesso con i decreti ministeriali numeri 992/1989, 100/1990 per i seguenti nuovi interventi:

S.P. 190 Madonna del Granato L. 700.000.000 (€ 361.519,83);

S.P. 47 Variante di Cardile L. 700.000.000 (€ 361.519,83);

S.P. 11 L. 1.000.000.000 (€ 516.456,899);

S.P. 238 L. 1.000.000.000 (€ 516.456,899);

S.P. 10c L. 600.000.000 (€ 309.874,14);

S.P. 105 San Mango Piemonte - Castiglione dei Genovesi L. 150.000.000 (€ 77.468,52).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 27 novembre 2002

p. *Il Ministro:* MARTINAT

**02A14256**



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2002.

**Modalità di riversamento all'erario dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2002.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed ai concessionari del servizio nazionale della riscossione a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 23, 24 e 27 dicembre 2002 devono essere riversate in Banca d'Italia - sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma Tuscolano, sulla contabilità speciale denominata «Fondi della Riscossione», distintamente per ciascuna giornata ovvero congiuntamente, entro le ore 12,30 del 31 dicembre 2002.

2. La predetta sezione di Tesoreria è autorizzata a prelevare, dalla citata contabilità speciale, le somme versate il 31 dicembre 2002 ai sensi del punto 1 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) entro la stessa data, ad eccezione di euro 75 milioni, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione siciliana, salvo successivo conguaglio.

3. La somma sopra indicata e spettante alla Regione siciliana, verrà riversata, dalla stessa sezione di tesoreria provinciale, direttamente alla Cassa regionale siciliana entro la data del 31 dicembre 2002.

4. Le banche, Poste italiane S.p.a. ed i concessionari della riscossione trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, insieme o separatamente, a seconda che abbiano o meno eseguito un bonifico unico, i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 23, 24 e 27 dicembre entro il 7 gennaio 2003.

5. Gli intermediari di cui al punto 4 possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto

nelle giornate del 20, 23, 24 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovrà pervenire all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2002.

6. Nei giorni 20, 23, 24 e 27 dicembre 2002 non si applicano da parte delle banche le disposizioni relative all'anticipato riversamento di cui all'art. 21, comma 2-*bis,* del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazioni.*

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, ad eseguire il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell'imposta è effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali o ai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall'art. 6, comma 5-*bis,* della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.

Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalità per il riversamento all'erario, avendo acquisito sulle suesposte determinazioni il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché, per i profili di competenza, della Regione siciliana.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Ordinamento delle agenzie:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni in materia di versamenti unitari:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Disposizioni relative al versamento dell'acconto IVA:

legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-*bis*, 5-*ter*).

Roma, 11 dicembre 2002

*Il direttore:* FERRARA

**02A14291**

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 14 ottobre 2002.

**Proroga al 30 novembre 2002 delle disposizioni di cui alle ordinanze commissariali: n. 276 del 12 marzo 2002 - Sistema Flumendosa-Rio Leni a M. Arbus (come modificata dall'ordinanza n. 305 del 1° luglio 2002); n. 277 del 12 marzo 2002 - Sistema Monte Pranu; n. 278 del 12 marzo 2002 - Sistema Cixerri a Punta Gennarta; n. 279 del 12 marzo 2002 - Sistema Govossai-Olai; n. 280 del 12 marzo 2002 - Sistema Temo-Cuga-Bidighinzu; n. 282 del 12 marzo 2002 - Sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno; n. 283 del 12 marzo 2002 - Sistema del Posada a Maccheronis; n. 284 del 12 marzo 2002 - Sistema Cedrino a Pedra e' Othoni; n. 287 dell'8 maggio 2002 - Sistema Coghinas; n. 291 del 6 giugno 2002 - Sistema Liscia a Calamaiu; recanti disposizioni di programmazione delle risorse idriche, disponibili nei serbatoi artificiali.** (Ordinanza n. 329).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le proprie ordinanze:

n. 276 del 12 marzo 2002 - Sistema Flumendosa-Rio Leni a M. Arbus (come modificata dall'ordinanza n. 305 del 1° luglio 2002);

n. 277 del 12 marzo 2002 - Sistema Monte Pranu;

n. 278 del 12 marzo 2002 - Sistema Cixerri a Punta Gennarta;

n. 279 del 12 marzo 2002 - Sistema Govossai-Olai;

n. 280 del 12 marzo 2002 - Sistema Temo-Cuga-Bidighinzu;

n. 282 del 12 marzo 2002 - Sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno;

n. 283 del 12 marzo 2002 - Sistema del Posada a Maccheronis;

n. 284 del 12 marzo 2002 - Sistema Cedrino a Pedra e' Othoni;

n. 287 dell'8 maggio 2002 - Sistema Coghinas;

n. 291 del 6 giugno 2002 - Sistema Liscia a Calamaiu,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 30 settembre 2002;

Ritenuto di dover procedere alla verifica del bilancio idrico alla data del 30 novembre 2002 al fine di effettuare la ulteriore programmazione sulla base degli apporti che, entro tale data, verranno registrati;

Atteso conseguentemente di dover mantenere, nelle more dell'emanazione delle sopracitate ordinanze di riparto ed assegnazione delle risorse idriche che si renderanno disponibili negli invasi, le disposizioni di cui alle ordinanze sopracitate fino alla data 30 novembre 2002, autorizzando le erogazioni mensili proporzionalmente ai quantitativi stabiliti dalle ordinanze medesime;

ORDINA
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa restano ferme sino al 30 novembre 2002, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze commissariali:

n. 276 del 12 marzo 2002 - Sistema Flumendosa-Rio Leni a M. Arbus (come modificata dall'ordinanza n. 305 del 1° luglio 2002);

n. 277 del 12 marzo 2002 - Sistema Monte Pranu;

n. 278 del 12 marzo 2002 - Sistema Cixerri a Punta Gennarta;

n. 279 del 12 marzo 2002 - Sistema Govossai-Olai;

n. 280 del 12 marzo 2002 - Sistema Temo-Cuga-Bidighinzu;

n. 282 del 12 marzo 2002 - Sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno;

n. 283 del 12 marzo 2002 - Sistema del Posada a Maccheronis;

n. 284 del 12 marzo 2002 - Sistema Cedrino a Pedra e' Othoni;

n. 287 dell'8 maggio 2002 - Sistema Coghinas;

n. 291 del 6 giugno 2002 - Sistema Liscia a Calamaiu.

2. Le erogazioni mensili sono autorizzate in misura proporzionale ai quantitativi stabiliti dalle sopracitate ordinanze.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 14 ottobre 2002

*Il commissario governativo:* PILI

**02A14191**

## UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 25 novembre 2002.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di aggiunta dell'art. 32-*bis* allo statuto, approvata dal senato accademico nella seduta del 10 giugno 2002;

Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto e conclusasi con la delibera del senato accademico del 7 ottobre 2002;

Vista la nota rettorale del 15 ottobre 2002 prot. n. 19107 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmetteva al M.I.U.R. la suddetta proposta di modifica approvata dal senato accademico;

Vista la nota ministeriale dell'11 novembre 2002, prot. 4066, con la quale il M.I.U.R. comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica sopracitata dello statuto dell'Università di Siena trasmessa con la suddetta nota rettorale;

Ravvisata la necessità di procedere alla modifica dello statuto di Ateneo sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, dopo l'art. 32 dello statuto dell'Università degli studi di Siena, è aggiunto l'art. 32-*bis* nel testo di seguito riportato:

«Art. 32-*bis.* — 1. Presso l'Università di Siena è istituito un organismo composto dai direttori dei diparti-

menti attivati nell'Ateneo e denominato "Collegio dei direttori di dipartimento", con funzioni consultive e propositive.

2. Compete al collegio dei direttori di dipartimento formulare proposte sulla costituzione o disattivazione di strutture scientifiche e su altre attività previste dalla normativa generale e di Ateneo, nonché esprimere pareri al rettore e agli organi di Ateneo sulle iniziative inerenti la ricerca scientifica.

3. L'organizzazione e il funzionamento del collegio dei direttori di dipartimento sono disciplinati da apposito regolamento proposto dal collegio medesimo e approvato dal senato accademico.

4. Il collegio dei direttori di dipartimento può nominare una giunta con funzioni istruttorie su determinate materie e definita nel regolamento di cui al comma 3, che dovrà prevedere anche il numero dei componenti.».

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Siena.

Siena, 25 novembre 2002

*Il rettore:* Tosi

**02A14215**

# CIRCOLARI

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 14 novembre 2002, n. **125**.

**Modalità e criteri per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore circense.**

La presente circolare, al fine di realizzare una coordinata applicazione delle leggi che regolano l'attività circense (leggi 18 marzo 1968, n. 337, 29 luglio 1980, n. 390, 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163) disciplina le modalità ed i criteri per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore. Le presenti disposizioni sostituiscono quelle precedentemente emanate in materia di attività circense in Italia e all'estero.

### Titolo I

### DEFINIZIONE

Art. 1.

*Attività circense*

È considerata attività circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di cui ha la disponibilità a titolo di proprietà o di locazione annuale, presenta al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. La struttura nella quale si svolge tale attività, costituita nel suo complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali, viene denominata circo equestre.

Sono considerate, altresì, attività circensi quelle che si svolgono, con le medesime modalità spettacolari, nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a ciò destinate in via esclusiva.

### Titolo II

### INTERVENTI FINANZIARI

Art. 2.

*Tipologia degli interventi*

A norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 337, 29 luglio 1980, n. 390, 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Amministrazione» eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attività circense o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attività, in base agli stanziamenti destinati dal Fondo unico per lo spettacolo a tale settore:

*a)* contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;

*b)* contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;

*c)* contributi per accertate difficoltà di gestione;

*d)* contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

*e)* contributi per iniziative promozionali;

*f)* contributi per iniziative assistenziali ed educative;

*g)* contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense;

*h)* contributi per iniziative di spettacolo all'estero.

Art. 3.

*Presentazione delle domande e assegnazione*

1. Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate all'Amministrazione - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, entro il termine, perentorio, per ciascuna tipologia di contributo nei successivi articoli, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La denominazione del complesso circense per il quale è richiesto il contributo dovrà essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In tale ultimo caso dovrà essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di scritturazione.

3. I contributi di cui al precedente art. 2 vengono assegnati con decreto del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

4. Del contributo assegnato viene data comunicazione all'interessato.

### Art. 4.

*Criteri per l'assegnazione*

1. I criteri per l'assegnazione dei contributi indicati al precedente art. 2 sono stabiliti ed aggiornati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la competente sezione del Comitato per i problemi dello spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. Il contributo non può, comunque, eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.

## CAPO I

### CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SPETTACOLO IN ITALIA (leggi 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163)

### Art. 5.

*Requisiti e condizioni*

1. Sono iniziative di spettacolo le attività circensi qualificate sul piano artistico ed organizzativo e rispondenti ai canoni della tradizione circense.

2. I contributi per iniziative di spettacolo possono essere concessi agli esercenti circensi che siano in possesso, da almeno due anni, della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S, o che succedano *mortis causa* al titolare del circo o per collocamento a riposo dello stesso titolare.

È necessario inoltre che abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente documentate con attestazioni SIAE.

3. Il numero degli addetti, continuativamente utilizzati nel corso dell'anno, non può essere inferiore ad otto e dovrà essere documentato tramite attestazione liberatoria ENPALS, certificato di stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.

### Art. 6.

*Presentazione della domanda e determinazione del contributo*

1. La domanda di ammissione al contributo, redatta in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è previsto lo svolgimento dell'attività.

2. La domanda deve essere corredata da un dettagliato progetto di massima dell'attività che si intende svolgere, con l'indicazione del numero delle rappresentazioni, delle località che si prevede di visitare e del programma che verrà presentato al pubblico, nonché da un bilancio preventivo relativo all'attività medesima.

3. Per la determinazione del contributo si tiene conto:

*a)* dell'importo dei contributi ENPALS, INPS ed INAIL che si prevede di versare per il personale impiegato nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;

*b)* del numero delle rappresentazioni;

*c)* della qualità del progetto di massima.

### Art. 7.

*Documentazione per la liquidazione*

La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:

*a)* dettagliata relazione sull'attività corredata dal programma svolto, dall'elenco degli artisti scritturati, dal numero degli animali impiegati;

*b)* attestazione della SIAE dalla quale risulti il numero delle rappresentazioni effettuate e le località visitate;

*c)* attestazione liberatoria dell'ENPALS relativa ai contributi versati per il personale dipendente, dalla quale risulti il numero degli addetti impiegati durante l'anno di attività, anche per quanto riguarda la eventuale presenza degli orchestrali;

*d)* versamenti contributivi all'INPS ed all' INAIL effettuati nell'anno di attività;

*e)* dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente l'impresa e all'obbligo dell'applicazione, nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del suddetto decreto n. 600 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;

*f)* modalità di pagamento;

*g)* eventuale documentazione per la richiesta di certificazione antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 8.

*Acconti*

1. Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni per attività circense da parte dell'Amministrazione, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. L'istanza dovrà essere corredata dall'attestazione della SIAE relativa al numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione dell'istanza stessa nonché da una relazione dettagliata sull'attività svolta.

## CAPO II

CONTRIBUTI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI FORTUITI
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

Art. 9.

*Requisiti e condizioni*

I contributi di cui all'art 19, comma 1 della legge n. 337/1968, possono essere concessi agli esercenti dei circhi equestri che comprovino:

*a)* di essere già in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno due anni;

*b)* di aver effettuato, nel corso dell'anno precedente al verificarsi dell'evento fortuito, almeno centocinquanta rappresentazioni;

*c)* qualora l'evento fortuito consista in un incendio, di aver contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno per il 25% il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.

Art. 10.

*Istanza per il contributo per danni da evento fortuito*

L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve essere presentata all'Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:

*a)* relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subito;

*b)* dichiarazione rilasciata dall'autorità di P.S. o da qualsiasi altra autorità competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri, autorità diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature del complesso circense;

*c)* esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;

*d)* relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;

*e)* preventivo di spesa per la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

*f)* attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;

*g)* originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi di cui all'art. 9, lettera *c)*.

Art. 11.

*Documentazione per la liquidazione*

Entro centottanta giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, l'interessato deve far pervenire all'amministrazione, ai fini della liquidazione, la seguente documentazione:

*a)* certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

*b)* fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti il corrispettivo pagato all'impresa che ha provveduto alla ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

*c)* dichiarazione dell'impresa che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale;

*d)* dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che:

non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo è tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;

che per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa. Qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato, offerto o liquidato. Resta fermo quanto previsto nell'art. 9, lettera *c)* in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;

*e)* qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato, concordato o offerto;

*f)* dichiarazione nella quale siano indicate le modalità di pagamento prescelte;

*g)* eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

## CAPO III

CONTRIBUTI PER ACCERTATE DIFFICOLTÀ DI GESTIONE
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

### Art. 12.

*Requisiti e condizioni*

1. I contributi per accertate difficoltà di gestione possono essere richiesti in presenza dei requisiti di cui all'art. 9, lettere *a)* e *b)* della presente circolare ed a condizione che le difficoltà di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da cattiva amministrazione dell'esercente e che siano sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.

2. La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione deficitaria.

3. L'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, deve contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato nell'anno precedente almeno centocinquanta rappresentazioni;

*b)* documenti contabili (libri contabili, borderò ecc.), in fotocopia autenticata o da esibire all'ufficio in originale, se si tratta di ditte che vi sono tenute per legge;

*c)* eventuali attestazioni di pubbliche autorità che abbiano conoscenza delle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione;

*d)* ogni altra documentazione (bancaria, giudiziaria, amministrativa) idonea a suffragare l'assunto dell'esercente in ordine alla situazione deficitaria.

### Art. 13.

*Liquidazione del contributo*

1. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, la seguente documentazione:

*a)* certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

*b)* modalità di pagamento;

*c)* eventuale documentazione per la richiesta della certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

## CAPO IV

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI
(legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, comma 3)

### Art. 14.

*Criteri*

I criteri per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi impianti per l'attività circense, stabiliti ed aggiornati con il decreto previsto dall'art. 4 della presente circolare, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.

### Art. 15.

*Requisiti e condizioni*

1. I contributi per acquisto di nuovi impianti possono essere concessi agli esercenti circensi e di motoautoacrobatiche che:

*a)* siano già in possesso da almeno tre anni della licenza di cui l'art. 69 T.U.LP.S.;

*b)* abbiano effettuato, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, almeno centocinquanta rappresentazioni;

*c)* acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati, finalizzati al potenziamento o al ripristino delle strutture dello spettacolo circense. L'attività degli esercenti di motoautoacrobatiche viene assimilata a quella circense unicamente al fine della concessione dei contributi di cui al presente capo.

2. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultima assegnazione e dopo che siano state effettuate, nello stesso periodo, minimo seicento rappresentazioni, di cui almeno centocinquanta l'anno.

3. Per gli esercenti di motoautoacrobatiche l'ammissibilità al contributo di nuovi beni strumentali è subordinata alla condizione che siano trascorsi almeno sei anni dall'ultima assegnazione per lo stesso titolo e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno seicento rappresentazioni.

4. Quando trattasi di acquisto di autoveicoli, la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, attestante che lo stesso è classificato «ad uso speciale circhi - spettacolo viaggiante».

5. Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione, gli anni a fianco di ciascuno indicati:

*a)* chapiteaux ed accessori: anni cinque;

*b)* autoveicoli o trattori di vario genere: anni sei;

*c)* gradinate e tribune: anni sette;

*d)* carovane uso abitazione e/o roulotte: anni dieci.

Art. 16.

*Istanza di contributo*

1. L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende effettuare l'acquisto.

2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione in originale o in copia autenticata:

*a)* attestazione SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;

*b)* eventuale atto preliminare o contratto di compravendita dei nuovi impianti ovvero preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.

Art. 17.

*Documentazione per la liquidazione*

La liquidazione del contributo avviene ad acquisto effettuato e a condizione che venga presentata, in originale o in copia autenticata, la seguente documentazione consuntiva entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'assegnazione:

*a)* certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

*b)* dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati, ed eventuale documento di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice;

*c)* certificato di iscrizione alla Camera di commercio ovvero certificazione di vigenza del tribunale concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;

*d)* dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;

*e)* fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale è stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;

*f)* esauriente documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;

*g)* modalità di pagamento;

*h)* eventuale documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

CAPO V

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI
(legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 13, lettera *f*)

Art. 18.

*Definizione dell'attività e limite dell'intervento finanziario*

1. Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le iniziative, anche di carattere museale, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese circensi nonché da enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico e tecnico.

2. Fatta eccezione per l'attività pubblicitaria svolta dalle singole imprese circensi, si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile elemento idoneo a formare nel pubblico stesso una immagine dell'istituzione circense tale da indurlo a frequentare i relativi spettacoli.

Le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi possono essere considerate iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense. Peraltro qualora l'attività promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli, essa deve caratterizzarsi per il valore artistico e/o spettacolare e non configurarsi, per le modalità di svolgimento e durata, come ordinaria attività circense.

3. Il contributo ha carattere integrativo e non può superare l'ammontare dell'apporto finanziario a carico del soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.

Art. 19.

*Festival circensi*

1. I contributi per i festival circensi, per i quali si terrà conto anche dell'attività eventualmente svolta negli anni precedenti, possono essere concessi a condizione che:

*a)* sia una manifestazione a carattere competitivo, con selezioni, serata finale e consegna dei premi;

*b)* abbia una durata non superiore a due settimane;

*c)* vi siano esibizioni di artisti provenienti da scuole circensi italiane e/o straniere più rappresentative;

*d)* il periodo di svolgimento sia compreso tra il 1° febbraio ed il 31 ottobre;

*e)* la giuria sia composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale e/o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo.

2. Possono essere consentite da parte della televisione solo riprese parziali della manifestazione. Pertanto, saranno esclusi dal finanziamento i festival prodotti per la televisione.

Art. 20.

*Attività editoriali*

I contributi per le attività editoriali, pubblicazioni monografiche, nonché documenti ed eventuali reperti sonori ed audiovisivi concernenti il patrimonio circense possono essere concessi a favore di soggetti che abbiano svolto attività da almeno cinque anni e che abbiano una distribuzione di vendita e/o diffusione di un congruo numero di copie.

Art. 21.

*Campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante spot radiotelevisivi*

Le campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante spot radiotelevisivi possono ottenere il contributo a condizione che siano destinate a dare una buona immagine di qualità del circo e contribuiscano al rilancio del settore. Tale attività deve però riguardare l'attività del settore nel suo insieme e non la singola impresa.

Art. 22.

*Istanza di contributo*

1. L'istanza, in duplice copia, di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa.

2. L'istanza deve contenere l'indicazione e la motivazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* *curriculum* dell'attività svolta nel settore circense;

*b)* dettagliata relazione sull'attività che si intende svolgere;

*c)* preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle uscite, dal quale risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto;

*d)* originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché atto di nomina del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di contributo.

Art. 23.

*Documenti per la liquidazione*

1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:

*a)* relazione sull'attività svolta;

*b)* fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

*c)* bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le entrate dovranno essere indicati anche eventuali introiti derivanti da cosiddetti «passaggi televisivi» o di sponsorizzazioni pubblicitarie da parte di imprese commerciali;

*d)* dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilità che:

il rendiconto finale è veritiero ed onnicomprensivo delle entrate e delle uscite e che fa parte integrante del bilancio generale;

tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale;

il contributo assegnato non determina utili di bilancio;

siano stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;

non sono stati ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa da parte di organismi pubblici o privati. In caso affermativo indicare l'ente ed l'ammontare del contributo

*e)* modalità di pagamento;

*f)* per le pubblicazioni ed i reperti sonori ed audiovisivi, deve essere allegato un esemplare delle stesse.

2. Compatibilmente con la natura dell'iniziativa, le spese sostenute devono essere strettamente attinenti all'attività promozionale svolta nel periodo compreso tra i quarantacinque giorni precedenti alla data di inizio dell'attività e la data della sua conclusione.

3. Qualora dalla documentazione consuntiva risultasse che le spese sostenute siano inferiori a quelle indicate in preventivo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 24.

*Acconti*

Ai beneficiari di sovvenzioni per attività promozionali possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purché:

*a)* siano stati destinatari di contributi per le stesse finalità almeno nei cinque anni precedenti;

*b)* sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente l'attività svolta alla data della richiesta di acconto.

## CAPO VI

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 3)

Art. 25.

*Definizione*

Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attività di associazioni, enti o istituzioni che concorrano al consolidamento e allo sviluppo dell'arte e della

tradizione circense mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.

Art. 26.

*Istanza di contributo e documenti per la liquidazione*

Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente capo V, articoli 22 e 23.

Art. 27.

*Acconti*

Ai beneficiari di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purché sussitano i presupposti indicati nel precedente art. 24.

## CAPO VII

### CONTRIBUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE (legge 9 febbraio 1982, n. 37, art. 1, comma 4)

Art. 28.

*Requisiti e condizioni*

L'istanza può essere presentata da persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed Istituzioni che siano proprietarie di un'area nel territorio dello Stato e che intendano destinare tale area all'esercizio dell'attività circense, purché l'area rientri nel territorio di un comune in regola con le disposizioni dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 29.

*Istanza di contributo*

L'istanza di contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare la strutturazione dell'area, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione, in originale o in copia autenticata:

*a)* Titolo di proprietà dell'area da strutturare;

*b)* progetto dettagliato dei lavori che si intendono eseguire, redatto da professionista iscritto all'albo, recante l'approvazione dell'Amministrazione comunale competente;

*c)* preventivo di spesa;

*d)* impegno a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni alla destinazione di esercizio dell'attività circense;

*e)* atto costitutivo e statuto sociale della persona giuridica che assume l'iniziativa, nonché atto di nomina del legale rappresentante.

Art. 30.

*Documenti per la liquidazione*

Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire all'Amministrazione:

*a)* l'originale o la copia autenticata del certificato comunale attestante l'agibilità dell'area;

*b)* dichiarazione relativa alle modalità di pagamento;

*c)* eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

## CAPO VIII

### CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SPETTACOLO ALL'ESTERO (legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 1)

Art. 31.

*Requisiti e condizioni*

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, l'esercente dovrà effettuare almeno novanta rappresentazioni in Italia nello stesso anno per il quale viene richiesto il contributo e non oltre otto mesi di attività all'estero. Inoltre deve aver svolto in Italia, in precedenza, almeno un biennio di attività sovvenzionata dall'Amministrazione.

2. Il contributo sarà determinato, nei limiti dello stanziamento di bilancio del settore, in relazione all'area geografica estera prescelta, alla struttura organizzativa e tecnica del circo ed alla qualità dello spettacolo rappresentato.

3. L'entità del contributo viene calcolata in prevalenza sull'ammontare delle spese di viaggio e trasporto esposte in bilancio, con le seguenti modalità:

*a)* qualora i viaggi e trasporti sono effettuati continuativamente per via aerea, marittima e ferroviaria, i relativi oneri sono valutati per intero, sulla base della documentazione fornita;

*b)* qualora i viaggi e trasporti sono effettuati su strada, gli oneri sono valutati forfettariamente in una misura annualmente determinata in relazione alla grandezza del complesso circense (grande, medio e piccolo) e al numero degli addetti, nonché in relazione alla distanza del Paese in cui viene svolta la tournée.

L'importo del contributo viene determinato anche dalla quota relativa agli oneri sociali derivanti dai versamenti ENPALS, INPS e INAIL riferiti al periodo di svolgimento della tournée, desumibili dalle rispettive certificazioni

4. Non potranno essere sottoposte all'esame della Commissione consultiva le iniziative presentate da esercenti che, avendo ottenuto l'assegnazione di contributi nell'ultimo triennio, non abbiano regolarizzato le relativa situazione consuntiva.

5. Le istanze di contributo non accolte dalla competente Commissione consultiva potranno essere sottoposte ad un riesame solo in presenza di documentati nuovi elementi di valutazione, che dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

6. Le eventuali modifiche di programma per sopravvenuti imprevisti dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

7. Durante lo svolgimento della tournée il complesso circense dovrà avere una denominazione che richiami la tradizione circense italiana ovvero utilizzi il cognome del titolare o di un componente del nucleo familiare del titolare stesso, o di un artista scritturato per la tournée che esegua uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso si dovrà allegare copia del contratto di scrittura.

Art. 32.

*Istanza di contributo*

L'istanza per l'ammissione a contributo, in duplice copia di cui una in carta legale, deve essere presentata all'amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'effettuazione della tournée. Deve recare l'indicazione del Paese o dei Paesi di destinazione, la durata della tournée ed il numero del personale impiegato, e va corredata dalla seguente documentazione:

*a)* denominazione del complesso circense;

*b)* progetto di massima sullo svolgimento della tournée programmata, con l'indicazione delle strutture utilizzate e del numero degli addetti;

*c)* bilancio preventivo;

*d)* programma artistico;

*e)* dichiarazione concernente i mezzi utilizzati per i viaggi e trasporti;

*f)* certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

*g)* documento concernente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense (licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.).

Inoltre, se trattasi di società:

*a)* documento da cui risulti la nomina del legale rappresentante;

*b)* originale o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto sociale (in caso di prima istanza).

Art. 33.

*Documenti per la liquidazione*

1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Società o dal titolare del circo:

*a)* bilancio consuntivo con l'indicazione delle entrate e delle spese;

*b)* dettagliata relazione sull'attività svolta;

*c)* originale o copia autenticata delle fatture rilasciate dall'agenzia di viaggi e trasporti e copia dei relativi biglietti;

*d)* dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità del rendiconto finale, sui documenti giustificativi delle entrate e delle spese e sull'adempimento degli obblighi fiscali;

*e)* modalità di pagamento;

*f)* certificato SIAE attestante le giornate lavorative effettuate in Italia nell'anno di svolgimento della tournée;

*g)* attestazione ENPALS ed eventuale documentazione attestante il versamento dei contributi INPS ed INAIL, nel caso in cui i relativi oneri previdenziali figurino in bilancio;

*h)* dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare dalla quale risultino la data e le località ove si sono svolti gli spettacoli.

2. Tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere in lingua italiana ovvero tradotti in lingua italiana e quantificati in euro (€).

Art. 34.

*Acconti*

Ai beneficiari di contributi per attività circense all'estero, possono essere concessi a domanda, acconti fino al 60% della cifra assegnata purché siano stati destinatari di almeno tre contributi allo stesso titolo nel quinquennio precedente.

CAPO IX

SANZIONI

Art. 35.

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato, il contributo assegnato può essere revocato:

1) qualora la documentazione consuntiva non sia trasmessa entro 6 mesi dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo all'interessato;

2) per passaggio in giudicato di una sentenza che accerti l'utilizzo di denominazioni ingannevoli anche nelle iniziative promozionali e negli avvisi pubblicitari o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro incolumità o in caso di loro maltrattamento. A tal fine è istituito presso l'amministrazione un elenco dei circhi, dei titolari e dei direttori dei complessi circensi che effettuano spettacoli con esibizione di animali.

I soggetti di cui sopra devono chiedere l'inserimento nell'elenco al memento della presentazione della domanda di contributo per lo svolgimento dell'attività in Italia.

Accanto al nominativo di ogni iscritto nell'elenco sarà annotata ogni condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali nonché ogni altra infrazione in materia del pari definitivamente accertata, a norme sia statali sia di altri enti pubblici.

Delle condanne ed infrazioni annotate si terrà conto in sede di assegnazioni di ulteriori contributi.

3) nel caso in cui l'Amministrazione accerti un uso difforme della denominazione rispetto a quanto previsto all'art. 3 punto 2 e all'art. 31 punto 7 della presente circolare.

## TITOLO III

## ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Art. 36.

*Abrogazioni*

La circolare ministeriale n. 4804/TB30 del 27 settembre 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 4, commi 4 e 8, l'art. 6, commi 5 e 6, l'art. 9, comma 5, della circolare 11 agosto 1989, n. 4, sono soppressi.

### Art. 37.

*Disposizioni transitorie*

Per le richieste di ammissione al contributo per l'anno 2003 resteranno vigenti i termini di presentazione delle domande previsti nelle circolari di cui al comma precedente.

La documentazione a corredo potrà essere, eventualmente, perfezionata secondo le indicazioni e i tempi comunicati dall'Amministrazione.

## TITOLO IV

## APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

### Art. 38.

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

*Il Ministro:* URBANI

**02A14245**

CIRCOLARE 6 dicembre 2002, n. **138/2002.**

**Interventi finanziari per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico con esclusione di quelle di competenza regionale.**

### Art. 1.

*Finalità*

La presente circolare, che sostituisce la circolare n. 36 del 28 marzo 1992, relativamente ai contributi da erogare alle biblioteche non statali, disciplina, ai sensi della vigente normativa, gli interventi finanziari dello Stato destinati a sostenere il funzionamento e la pubblica fruibilità delle stesse, con esclusione di quelle di competenza regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, titolo II, art. 7, sulla base di progetti di valorizzazione del patrimonio bibliografico e di potenziamento delle strutture.

### Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione ai contributi*

Le biblioteche di cui al precedente art. 1, per essere ammesse al contributo, devono:

essere coordinate da un direttore responsabile;

essere dotate di un regolamento interno;

effettuare un'apertura al pubblico per almeno dodici ore settimanali;

operare in SBN oppure chiedere il contributo finalizzato all'inserimento in SBN.

### Art. 3.

*Modalità di ammissione al contributo*

Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente circolare, firmate dal legale rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca devono essere indirizzate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio II - via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma.

Il legale rappresentante deve apporre la propria firma, dichiarando di essere a conoscenza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false ai sensi delle leggi n. 15/1968, n. 127/1997, n. 191/1998 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e n. 445/2000 (art. 38, comma 3) ed allegare copia di un documento personale in corso di validità.

Le domande in carta da bollo in unico esemplare, contenenti l'indicazione del numero di codice fiscale e del numero di conto corrente postale o bancario, completi dei codici ABI e CAB, sul quale versare l'eventuale contributo devono essere inviate entro il 28 febbraio di ciascun anno con raccomandata o con corriere autorizzato o consegnate a mano presso la sede della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio II - via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma.

Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: «Domanda di contributo per il funzionamento della Biblioteca».

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in ritardo o non complete della documentazione prevista nel successivo articolo.

Art. 4.

*Documentazione*

Alla richiesta di contributo deve essere allegata la seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante:

dichiarazione dalla quale risulti che la Biblioteca non rientra nelle competenze delle regioni ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1972 e che è aperta al pubblico con l'indicazione dei giorni e dell'orario per la consultazione e per l'eventuale prestito;

indicazione del direttore responsabile;

elenco delle attrezzature di cui dispone la biblioteca;

copia del regolamento interno;

scheda conoscitiva, compilata in ogni sua parte secondo il fac-simile dell'allegato 1;

schede-progetto secondo il fac-simile dell'allegato 2;

relazione descrittiva sull'utilizzo dell'eventuale contributo ricevuto nell'anno precedente.

La documentazione contabile originale non deve essere inviata al Ministero ma conservata a cura del richiedente il contributo.

Art. 5.

*Assegnazione del contributo*

L'amministrazione provvederà all'assegnazione dei contributi mediante valutazione comparativa delle domande pervenute e in regola, tenuto conto dell'entità dei fondi a disposizione.

In nessun caso il contributo potrà essere utilizzato per la corresponsione di emolumenti a personale dipendente della biblioteca.

Art. 6.

*Controllo sulla utilizzazione dei contributi*

I beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente alla direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, ogni elemento utile che venisse loro richiesto al fine dell'esercizio governativo di controllo, sulla utilizzazione dei contributi erogati, che potrà essere attuato anche con visite ispettive.

Art. 7.

*Responsabile del procedimento*

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del servizio II della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Roma, 6 dicembre 2002

*Il Ministro:* URBANI

ALLEGATO 1

SCHEDA CONOSCITIVA
(da allegare alla domanda di contributo)

Denominazione della Biblioteca ..............................................................
Denominazione ente proprietario della Biblioteca ...........................
Notizie storiche e altre notizie utili ..................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Carattere – generale
– specialistico (indicare il settore) ....................................
Orario di apertura al pubblico ..............................................
Media presenze mensili .......................................................
Prestito NO SI
Consistenza del patrimonio librario:
– libri ..................................................................................
– riviste ..............................................................................
– materiale audiovisivo .......................................................
– materiale pregiato:
– manoscritti ......................................................................
– incunaboli .......................................................................
– cinquecentine ..................................................................
– edizioni rare ....................................................................
Cataloghi a disposizione degli utenti – cartacei n. ..........................
– informatizzati n. .................
Attrezzature varie: PC n. ........ Fotocopiatrici n. ......... Altro ........
Collegamento in SBN SI NO Altre reti (specificare) .............

Impianti antifurto SI NO antincendio SI NO
Eventuali contributi del Ministero nell'ultimo triennio: SI NO
Direttore della Biblioteca ..................................................
Responsabile dell'Ente proprietario .....................................
Codice fiscale o P.IVA ........................................................
Numero conto corrente postale o bancario ..........................
Codice ABI .................................. CAB ..................................
Indirizzo ............................................................................
Recapito telefonico .........................

Firma e timbro
.............................

ALLEGATO 2

SCHEDA PROGETTO N. .......... ANNO ..........

Biblioteca ..........................................................................
Direttore ...........................................................................
Denominazione progetto ....................................................
*A)* Il progetto prevede solo l'acquisto di attrezzature o forniture varie SI NO (specificare) ............................................
*B)* Tipologia progetto:

| | | |
|---|---|---|
| – Nuovo progetto | SI | NO |
| – Prosecuzione progetto già avviato | SI | NO |
| – Completamento progetto già avviato | SI | NO |
| – In collaborazione con altre Biblioteche o Istituti (specificare) .................................................................... | SI | NO |
| – Autonomo | SI | NO |
| – Con solo personale interno | SI | NO |
| – Con personale esterno | SI | NO |
| – Con personale sia interno che esterno | SI | NO |

Descrizione del progetto ....................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Preventivo di spesa ...........................................................
Responsabile del progetto...................................................

Firma del Direttore della Biblioteca
..........................................................

02A14295

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 16 dicembre 2002*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0212 |
| Yen giapponese | 123,64 |
| Corona danese | 7,4260 |
| Lira Sterlina | 0,64260 |
| Corona svedese | 9,1288 |
| Franco svizzero | 1,4770 |
| Corona islandese | 84,86 |
| Corona norvegese | 7,3100 |
| Lev bulgaro | 1,9505 |
| Lira cipriota | 0,57284 |
| Corona ceca | 31,257 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 235,65 |
| Litas lituano | 3,4524 |
| Lat lettone | 0,6054 |
| Lira maltese | 0,4162 |
| Zloty polacco | 3,9672 |
| Leu romeno | 34518 |
| Tallero sloveno | 230,1735 |
| Corona slovacca | 41,645 |
| Lira turca | 1580000 |
| Dollaro australiano | 1,8070 |
| Dollaro canadese | 1,5959 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,9639 |
| Dollaro neozelandese | 1,9910 |
| Dollaro di Singapore | 1,7873 |
| Won sudcoreano | 1228,71 |
| Rand sudafricano | 8,9105 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**02A14492**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Autorizzazione agli organismi «European Certifying Organization S.p.a.», in Faenza, e «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», in Agrate Brianza, ad emettere certificazioni CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo la competitività del 21 novembre 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «European Certifying Organization S.p.a.», via Granarolo n. 62 - Faenza (Ravenna), è autorizzato, a decorrere dalla data del 21 novembre 2002, ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 9, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e procedure previste nell'art. 11, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 novembre 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», viale Colleoni n. 9 - Agrate Brianza (Milano), è autorizzato, a decorrere dalla data del 21 novembre 2002, ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 9, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e procedure previste nell'art. 11, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

**02A14254**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saridon»

*Estratto decreto n. 543 del 15 novembre 2002*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SARIDON, anche nella forma e confezione; «compresse» 20 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza Durante n. 11, c.a.p. 20131, codice fiscale n. 00747170157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 004336107 (in base 10) 044BHC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validita prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Roche S.p.a. - Officina di Segrate stabilimento sito in Segrate (Milano), via Morelli n. 2 (produzione completa); Laboratoires Roche Nicholas S.A. - Officina di Gaillard stabilimento sito in Gaillard (Francia), Rue de l'industrie 33 (produzione completa).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 250 mg; propifenazone 150 mg; caffeina 25 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 95 mg; amido 42 mg; idrossipropil-metil-cellulosa 12 mg; polivinilpolipirrolidone 10 mg; talco 9,8 mg; magnesio stearato 5 mg; silice precipitata 1,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati dolorosi acuti (mal di testa; mal di denti; nevralgie; dolori mestruali) e di stati febbrili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14199**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cloriflox».**

*Estratto decreto n. 499 del 16 ottobre 2002*

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CLORIFLOX, rilasciata alla società Levofarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale n. 03363740659, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «20 mg capsule rigide» 12 capsule (codice A.I.C. n. 034916027) viene autorizzata la confezione: «20 mg capsule rigide» 28 capsule (codice A.I.C. n. 034916054).

in sostituzione della confezione «20 mg compresse solubili» 12 compresse (codice A.I.C. n. 034916015) viene autorizzata la confezione: «20 mg compresse solubili» 28 compresse (codice A.I.C. n. 034916041).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse solubili» 28 compresse - A.I.C. n. 034916041 (in base 10) - 119KQ9 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni, 240 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 142,67 mg; saccarina sodica 11,19 mg; mannitolo 14,56 mg; sorbitolo 6,71 mg; aroma di anice 2,24 mg; aroma di menta piperita 1,12 mg; silicio diossido colloidale 5,93 mg; amido modificato starch 1500 55,93 mg; sodio stearil fumarato 5,93 mg; polivinilpirrolidone 41,38 mg;

confezione: «20 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 034916054 (in base 10) - 119KQQ (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida.

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni, 240 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 205,64 mg; silice colloidale 3,5 mg; magnesio stearato 3,5 mg; gelatina 65 mg; biossido di titanio 0,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 034916027, 034916015 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**02A14197**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glipressina»**

*Estratto decreto n. 539 del 12 novembre 2002*

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GLIPRESSINA, rilasciata alla società Ferring S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano a Senigallia, 18/2, c.a.p. 20161, Italia, codice fiscale n. 07676940153, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «IV 1 flacone liofilizzato 500 mcg + solvente (codice A.I.C. n. 026346015) viene autorizzata la confezione: «1 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale solvente 1 ml (codice A.I.C. n. 026346027).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 026346027 (in base 10) - 0T40KC (in base 32);

classe «A» € 322,23 - Prezzo calcolato ai sensi del decreto Ministero della sanità 17 luglio 1998;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero - Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore: Ferring AB, stabilimento sito in Limhamn (Svezia) (produzione e controllo del prodotto finito); Rentschler biotechnologie GmbH, stabilimento sito in Laupheim (Germania) (produzione del liofilizzato).

Composizione: un flaconcino di polvere liofilizzata contiene:

principio attivo: terlipressina acetato idrato mg 1;

eccipiente: mannitolo 10,0 mg;

una fiala solvente contiene: eccipienti: sodio cloruro 45,0 mg: acido cloridrico 1N 3,2 PH; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: emorragie da varici esofagee. Prevenzione delle emorragie da sclerotizzazione intravaricosa esofagea.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice 026346015 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**02A14196**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Procirex»**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 691 del 25 novembre 2002*

Specialità medicinale PROCIREX:

«10 mg compresse rivestite» 15 compresse - A.I.C. n. 023922065;

«10 mg contenitori monodose» 15 contenitori - A.I.C. n. 023922077.

Società K.G. Italia S.r.l., via Volturno, 10/12 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Procirex», «10 compresse rivestite» 15 compresse A.I.C. n. 023922065, «Procirex», «10 mg contenitori monodose» 15 contenitori A.I.C. n. 023922077, prodotti anteriormente al 10 dicembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 537 del 2 agosto 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 5 dicembre 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14247**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elmex»**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 730 del 25 novembre 2002*

Specialità medicinale ELIMEX:

«gel» tubo 25 g - A.I.C. n. 026487013;

«gel» tubo 215 g - A.I.C. n. 026487025.

Società: Vebas S.r.l., via Benaco n. 1/3 - 20100 San Giuliano Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Elmex», «gel» tubo 25 g - A.I.C. n. 026487013, «Elmex», «gel» tubo 215 g - A.I.C. n. 026487025, prodotti anteriormente al 4 dicembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 610 del 18 ottobre 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 29 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14249**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferlixit»**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 731 del 25 novembre 2002*

Specialità medicinale FERLIXIT: «62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale e uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 021455023.

Società: A. Nattermann & Cie GmbH Nattermannalle, 1 - 50829 Koln (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ferlixit», «62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale e uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 021455023, prodotti anteriormente al 31 luglio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 260 del 6 giugno 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 29 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14248**

**Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 733 del 2 dicembre 2002*

Specialità medicinali: AKINETON, CARDIAZOL-PARACODINA, GOPTEN, NITROSYLON, PARACODINA, PARACODINA SCIROPPO, PREFOLIC, PROCORUM, SAMYR, TRANSMETIL.

Società: Abbott S.p.a., via Pontina km 52 - 04010 Campoverde (Aprilia) (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Akineton» 5 fiale 5 mg/1 ml - A.I.C. n. 016479040, «Cardiazol-Paracodina» gocce 10 ml - A.I.C. n. 021473018, «Gopten» 14 capsule 2 mg - A.I.C. n. 028267019, «Gopten» 28 capsule 0,5 mg - A.I.C. n. 028267021, «Nitrosylon» «5» 15 sistemi transdermici 5 mg - A.I.C. n. 029029016, «Nitrosylon» «10» 15 sistemi transdermici 10 mg - A.I.C. n. 029029028, «Nitrosylon» «15» 15 sistemi transdermici 15 mg - A.I.C. n. 029029030, «Paracodina» gocce orali 15 g - A.I.C. n. 015960014, «Paracodina» sciroppo flacone sciroppo 100 g - A.I.C. n. 008096024, «Prefolic» 5 flac. liof. 15 mg + 5 f. solv. - A.I.C. n. 024703098, «Prefolic» 6 flac. liof. 50 mg + 6 f. solv. - A.I.C. n. 024703112, «Prefolic» 30 compresse gastroresistenti 15 mg - A.I.C. n. 024703124, «Procorum» 50 compresse divisibili 50 mg - A.I.C. n. 025811011, «Procorum» 100 mg compresse a rilascio prolungato 30 cpr - A.I.C. 025811047, «Samyr» im iv 5 flac. liof. 200 mg + 5 f solv. - A.I.C. n. 022865152, «Samyr» 20 compresse gastroresistenti 200 mg - A.I.C. n. 022865164, «Samyr» im iv 5 flac liof. 400 mg + 5 f. solv. - A.I.C. n. 022865176, «Samyr» 20 compresse gastroresistenti 400 mg - A.I.C. n. 022865188, «Transmetil» 5 flac. liof. 500 mg + 5 f. solv. - A.I.C. n. 027898067, «Transmetil» 10 compresse gastroresistenti 500 mg - A.I.C. n. 027898081, prodotti anteriormente al 30 novembre 2001 data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 627 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 734 del 2 dicembre 2002*

Specialità medicinali: BAL BOOTS, BOTROPASE, BRUFEN, DONAMET, EN, ENZIPAN, FROBEN, ISIMET, KANRENOL, LEVOPRAID, MADAR, MALIASIN, NOAN, PRIAXIM, SEREUPIN.

Società: Abbott S.p.a., via Pontina km 52 - 04010 Campoverde (Aprilia) (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Bal Boots» im 10 fiale 2 ml 100 mg - A.I.C. n. 005212028, «Botropase» im iv 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 002780029, «Brufen» 10 supposte 600 mg - A.I.C. n. 022593040, «Brufen» 40 g crema - A.I.C. n. 022593065, «Brufen» 30 compresse 400 mg - A.I.C. n. 022593127, «Brufen» 30 compresse 600 mg - A.I.C. n. 022593139, «Brufen» 30 bustine gran. 600 mg - A.I.C. n. 022593103, «Brufen» «600 mg granulato» 10 bustine - A.I.C. n. 022593178, «Brufen» «400 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 022593180, «Donamet» 5 flac. liof. 500 mg + 5 f. solv. - A.I.C. n. 028119079, «Donamet» 10 compresse gastror. 500 mg A.I.C. n. 028119093, «EN» 20 compresse 0,5 mg - A.I.C. n. 023593015, «EN» 20 compresse 1 mg - A.I.C. n. 023593039, «EN» 20 compresse 2 mg - A.I.C. n. 023593054, «EN» gocce orali 20 ml - A.I.C. n. 023593078, «EN» im iv fleboclisi 3 fiale 0,5 mg - A.I.C. n. 023593080, «EN» im iv fleboclisi 3 fiale 2 mg - A.I.C. n. 023593092, «EN» im iv fleboclisi 3 fiale 5 mg A.I.C. n. 023593104, «Enzipan» 80 capsule - A.I.C. n. 027510039, «Froben» 30 confetti 100 mg - A.I.C. n. 024284034, «Froben» 10 supposte 100 mg - A.I.C. n. 024284097, «Froben» SR 20 capsule 200 mg - A.I.C. n. 024284123, «Froben» flac. 160 ml sciroppo 0,5% - A.I.C. n. 024284073, «Froben» 0,25% colluttorio 1 flacone 160 ml - A.I.C. n. 024284109, «Froben» 0,25% soluzione da nebulizzare 1 flacone 15 ml - A.I.C. n. 024284135, «Isimet» im iv 5 flac. liof. 400 mg + 5 f. solv. - A.I.C. n. 028168045, «Isimet» 20 compresse gastror. 400 mg - A.I.C. n. 028168058, «Kanrenol» iv 6 flac. liof. 200 mg + 6 f. solv. 2 ml - A.I.C. n. 023745019, «Kanrenol» 20 compresse 25 mg - A.I.C. n. 023745096, «Kanrenol» 20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 023745072, «Levopraid» «25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 026009011, «Levopraid» 25 mg 2 ml soluzione iniettabile per im iv 6 f - A.I.C. n. 026009023, «Levopraid» «25 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 026009035, «Levopraid» «50 mg compresse» blister 20 compresse - A.I.C. n. 026009050, «Levopraid» 50 mg 2 ml soluzione iniettabile per im iv 6 f - A.I.C. n. 026009062, «Levopraid» «100 mg compresse» blister 20 compresse - A.I.C. n. 026009047, «Madar» 25 confetti 10 mg - A.I.C. n. 022714036, «Maliasin» 50 confetti 100 mg - A.I.C. n. 024332013, «Maliasin» 50 confetti 25 mg - A.I.C. n. 024332025, «Noan» 25 confetti 5 mg - A.I.C. n. 019993017, «Noan» im iv 3 fiale 10 mg 1 ml - A.I.C. n. 019993031, «Noan» gocce orali 20 ml - A.I.C. n. 019993043, «Priaxim» 10 bustine lavanda vag. 5 g - A.I.C. n. 025240045, «Priaxim» gel tubo 30 g - A.I.C. n. 025240058, «Sereupin» «20 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 027965019, «Sereupin» «20 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027965033, prodotti anteriormente al 30 novembre 2001 data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 628 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 735 del 2 dicembre 2002*

Specialità medicinali: AKINETON, ISOPTIN, RYTMOBETA, RYTMONORM.

Società: Abbott S.p.a., via Pontina km 52 - 04010 Campoverde (Aprilia) (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Akineton» 60 compresse 2 mg - A.I.C. n. 028330013, «Akineton» 50 compresse a rilascio prolungato 4 mg - A.I.C. n. 028330037, «Isoptin» 30 confetti 40 mg - A.I.C. n. 020609018, «Isoptin» 30 compresse divisibili 80 mg - A.I.C. n. 020609083, «Isoptin Retard» 30 compresse 120 mg - A.I.C. n. 020609044, «Isoptin Press» 30 compresse 240 mg - A.I.C. n. 020609069, «Isoptin» 5 fiale iv 2 ml 5 mg - A.I.C. n. 020609071, «Rytmobeta» 50 compresse 80 mg - A.I.C. n. 029528027, «Rytmobeta» 50 compresse 160 mg - A.I.C. n. 029528041, «Rytmobeta» 5 fiale 40 mg/4 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 029528054, «Rytmonorm» 30 compresse 150 mg - A.I.C. n. 024862017, «Rytmonorm» 30 compresse 300 mg - A.I.C. n. 024862029, «Rytmonorm» 60 compresse rivestite 150 mg - A.I.C. n. 024862070, «Rytmonorm» 60 compresse rivestite 300 mg - A.I.C. n. 024862082, «Rytmonorm» iv 5 fiale 20 ml 70 mg - A.I.C. n. 024862031, «Rytmonorm» 28 capsule rilascio prolungato 325 mg - A.I.C. n. 024862056, «Rytmonorm» 28 capsule rilascio prolungato 425 mg - A.I.C. n. 024862068, prodotti anteriormente al 30 novembre 2001 data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 626 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 736 del 4 dicembre 2002*

Specialità medicinali: CARTIDONT, MEPI MYNOL, XYLO MINOL.

Società: Curaden Healthcare S.r.l., via Don Vercesi n. 18 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Cartidont», «Mepi Mynoi», «Xylo Minoi», nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 212 del 7 maggio 2002, prodotti anteriormente al 12 giugno 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 212 del 7 maggio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14252-02A14251-02A14250-02A14246**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Maxtyl 200»

*Estratto provvedimento n. 191 del 28 novembre 2002*

Specialità medicinale per suo veterinario MAXTYL 200 soluzione iniettabile - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100223015.

Autorizzazione nuova confezione da 250 ml. Modifica stampati.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 731 - codice fiscale n. 00426150488.

Oggetto del provvedimento: autorizzazione nuova confezione da 250 ml. Modifica stampati.

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100223027.

Vengono altresì apportate modifiche agli stampati già autorizzati.

L'adeguamento degli stampati della confezione da 100 ml già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14195**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan 200»

*Estratto provvedimento n. 192 del 29 novembre 2002*

Specialità medicinale per suo veterinario TYLAN 200 soluzione iniettabile - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100121033 e flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100121021.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 731 - codice fiscale n. 00426150488.

Oggetto del provvedimento: autorizzazione nuova confezione da 250 ml. Modifica stampati.

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100121045.

Vengono altresì apportate modifiche agli stampati già autorizzati.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni da 50 e 100 ml già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14194**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Karsivan»

*Estratto provvedimento n. 194 del 3 dicembre 2002*

Specialità medicinale per suo veterinario KARSIVAN compresse per cani.

Confezioni: 60 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 101397014 e 60 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 101397026.

Titolare A.I.C.: lntervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifica composizione eccipienti costituenti il rivestimento delle compresse e variazione validità esclusivamente per la confezione 60 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 101397014

Si autorizza, per il prodotto indicato in oggetto, esclusivamente per la confezione 60 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 101397014 la modifica degli eccipienti costituenti il rivestimento delle compresse cosi come di seguito indicato:

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Si autorizza, per la stessa confezione, l'estensione del periodo di validità da 12 a 24 mesi.

I lotti già prodotti, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14192**

**Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside».**

Con il decreto n. 800.5/R.M.158/D97 del 25 novembre 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

TIOCOLCHICOSIDE - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml. - A.I.C. n. 035016 017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Inverni della Beffa S.p.a., titolare della specialità.

**02A14198**

**Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermodis»**

Con il decreto n. 800.5/R.M.79/D98 del 28 novembre 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

DERMODIS:

unguento tubo 30 g 5% - A.I.C. n. 027040 031;

unguento tubo 15 g 5% - A.I.C. n. 027040 043.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmades S.p.a., titolare della specialità.

**02A14243**

**Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actron»**

Con il decreto n. 800.5/R.M.8/D100 del 4 dicembre 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

ACTRON:

«25 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 028840 015;

«25 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite - A.I.C. n. 028840 027;

«12,5 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 028840 039;

«12,5 mg compresse rivestite» 10 compresse rivestite - A.I.C. n. 028840 041;

«5 g gocce orali soluzione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 028840 066.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della specialità.

**02A14242**

**Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endoprol»**

Con il decreto n. 800.5/R.M.41/D101 del 4 dicembre 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

ENDOPROL:

1 fiala 5 mg/5 ml - A.I.C. n. 028638 017;

5 capsule 5 mg - A.I.C. n. 028638 029;

1 fiala 2 mg/2 ml - A.I.C. n. 028638 031;

«5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala - A.I.C. n. 028638 056;

«5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 fiale - A.I.C. n. 028638 068.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., titolare della specialità.

**02A14241**

**Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alora»**

Con il decreto n. 800.5/R.M.1043/D102 del 4 dicembre 2002, è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento, della sottoindicata specialità medicinale:

ALORA:

50 mcg/24 H 8 cerotti transdermici - A.I.C. n. 034225 019/m;

75 mcg/24 H 8 cerotti transdermici - A.I.C. n. 034225 021/m;

100 mcg/24 H 8 cerotti transdermici - A.I.C. n. 034225 033/m;

50 mcg/24 H 24 cerotti transdermici - A.I.C. n. 034225 045/m;

75 mcg/24 H 24 cerotti transdermici - A.I.C. n. 034225 058/m;

100 mcg/24 H 24 cerotti transdermici - A.I.C. n. 034225 060/m.

Motivo della revoca: rinuncia da parte della ditta Procter & Gamble S.r.l., titolare dell'autorizzazione medesima.

**02A14240**

**Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società S.p.a. Italiana Laboratori Bouty per la propria officina, in Sesto San Giovanni.**

Con il decreto n. M-280/2002 del 2 dicembre 2002 è sospesa, su richiesta della società per lavori di ristrutturazione, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società S.p.a. Italiana Laboratori Bouty per la propria officina sita in Sesto San Giovanni - viale Casiraghi, 471.

**02A14239**

**Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Baycox 5%»**

*Estratto decreto n. 255 del 3 dicembre 2002*

Specialità medicinale per suo veterinario BAYCOX 5% sospensione orale (toltrazuril).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/V/0104/001.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa 130, codice fiscale n. 05849130157;

Produttore: officina KVP, Pharma und Veterinaer GmbH, sita in Kiel (Germania).

Confezioni e numeri di A.I.C.: flacone polietilene da 250 ml - A.I.C. n. 103566016.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: toltrazuril 50,0 mg;

eccipienti: cosi come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (suinetti).

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione dei sintomi clinici di coccidiosi sostenute da isospora suis in suinetti neonati in allevamenti con una storia di coccidiosi.

Tempi di sospensione: carne e frattaglie: 77 giorni.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14193**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'avviso dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: «Avvio del procedimento per la stesura del "Regolamento ex art. 2, comma 23, legge n. 481/1995", relativo all'effettuazione di audizioni periodiche con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le associazioni ambientaliste e sindacali dei lavoratori e delle imprese, nonché lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 2002).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 58, prima colonna, terzo capoverso, dove è scritto: «La responsabilità del procedimento è affidata alla dott.ssa Paola *Rodolfi*, ...», leggasi: «La responsabilità del procedimento è affidata alla dott.ssa Paola *Ridolfi* ...».

**02A14253**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651295/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | Euro |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| - annuale | **271,00** |
| - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| - annuale | **222,00** |
| - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| - annuale | **61,00** |
| - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | **57,00** |
| - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | **145,00** |
| - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | **56,00** |
| - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | **142,00** |
| - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F** - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | **586,00** |
| - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | **524,00** |
| - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

#### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

#### TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*
*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |